**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO**

Tra la Società/l’Ente..................., con sede legale in..............., C.F. n. ................, P.I. n. ............., rappresentata da ...................., (d’ora innanzi denominata «Parte committente»)

e

il Dipartimento di Scienze Veterinarie, con sede in Pisa - 56124, viale delle Piagge, 2 C.F. n. …………., P.I. n. ……………., rappresentata dal direttore pro tempore, Prof. ………………nato a ……, autorizzato alla stipula

**premesso**

- ........................

- ........................

- ........................

- ........................

**con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1 - *Oggetto del contratto***

La Parte committente affida al Dipartimento/ che accetta, l’esecuzione della ricerca/programma di ricerca concernente (*è necessario fornire un’ampia e dettagliata descrizione della ricerca, di norma, mediante un allegato tecnico*) ................................................................................................

................................................................................................

**Articolo 2 - *Programma della ricerca***

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell’Allegato tecnico, nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali.

*(Eventuale)*:L’attività oggetto del contratto si articolerà per obiettivi/fasi (descritti nell’Allegato tecnico) ed al raggiungimento di ciascun obiettivo l’Università redigerà una relazione/rapporto tecnico.

Al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività/sui risultati raggiunti.

**Articolo 3 - *Responsabile della ricerca***

Il dipartimento designa il Prof./Dott. .......... quale responsabile scientifico della esecuzione della ricerca *(per motivate esigenze possono essere designati più responsabili).*

 Parte committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca il Sig./Dott. .......

 L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico della ricerca da parte del Dipartimento dovrà essere approvata da Parte committente; la sostituzione del responsabile/referente di Parte committente potrà avvenire su designazione della stessa Parte committente da comunicare al dipartimento per iscritto.

**Articolo 4 - *Corrispettivo***

Parte committente si impegna a versare al Dipartimento, fermo restando quanto previsto al successivo art.9, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto la somma di €............., + IVA.

 *(eventuale)* Parte Committente si impegna inoltre a cedere in comodato, ai sensi degli artt.1803 e ss. del codice civile, per la durata di -------, proprie apparecchiature, descritte in allegato alla presente convenzione. Tali apparecchiature saranno installate in locali idonei siti presso -----; le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le spese di trasporto, saranno a carico del comodante.

**Articolo 5 - *Modalità di pagamento***

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità

- .............

- .............

**Articolo 6 - *Durata del contratto***

 Il presente contratto entra in vigore dalla sottoscrizione delle parti e terminerà in data ........./*(oppure)* e avrà la durata di -------, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle parti.

**Articolo 7 – *Segretezza***

*(di norma i contratti di ricerca per conto di terzi prevedono una norma che impone la segretezza nello svolgimento delle attività; la clausola che vincola alla segretezza deve comunque essere di durata determinata, di regola corrispondente all’efficacia del contratto, se il committente richiede un’estensione ulteriore, questa comunque non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto. Di seguito è indicata una possibile disciplina della segretezza)*

Il dipartimento nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati da Parte committente, in virtù del presente contratto.

 Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.

**Articolo 8 - *Utilizzazione e pubblicazione dei risultati***

(*di norma i contratti di ricerca per conto di terzi non consentono o limitano fortemente l’utilizzazione e la pubblicazione dei risultati da parte del dipartimento segue una possibile disciplina sull’utilizzazione e pubblicazione dei risultati da parte dell’Università a determinate condizioni*)

Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo dell’Università per scopi pubblicitari.

 Il Dipartimento, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.

Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di Parte committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

**Articolo 9 - *Proprietà industriale***

*(per la disciplina della proprietà industriale dei risultati è necessario consultare il Regolamento dell’Università di Pisa in materia di brevetti;*

**Articolo 10 - *Recesso unilaterale dal contratto***

Parte committente e dipartimento possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno ----- (*indicare un congruo termine*).

 In caso di recesso a norma del comma precedente Parte committente corrisponderà all’Università l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. (*Sarebbe opportuno concordare con il contraente una clausola che, in conformità a quanto disposto dall’art.1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso di Parte committente, preveda la corresponsione all’Università di un’ulteriore somma quale indennizzo per il recesso, somma che può anche essere predeterminata forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto per la ricerca*).

**Articolo 11 - *Trattamento dei dati personali***

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

 Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal dipartimento unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

**Articolo 12 - *Controversie***

 Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Pisa.

(*In alternativa*) Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Pisa.

 Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

**Articolo 13 - *Registrazione e spese***

Il presente atto verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 a cura e spese del richiedente. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2, che viene assolta dal Dipartimento per il suo originale in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa nr.27304 del 07/06/2016.

**Art. 14 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 art. 3 comma 8, il Dipartimento si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge. Si obbliga altresì a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 della L. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**Art.15 – Clausola risolutiva**

Ai sensi dell’art. 1456 C.C. la presente convenzione sarà immediatamente risolta allorché le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi delle modalità stabilite dall’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

**Art. 16 – Normative di riferimento**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti rinviano a tutte le norme vigenti disciplinanti la materia.

# PER IL DIPARTIMENTO PER PARTE COMMITTENTE

# IL DIRETTORE (-----------------)

(-----------------)

data